

Causa Fininvest e Berlusconi c. Italia - Prima sezione - 8 gennaio 2026 (ricorsi nn. 23538/14 e 23554/14)

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Aggiramento dei termini e delle condizioni per la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. – Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Aggiramento del principio del giudice naturale e della competenza territoriale – Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per essere stata dedotta questione di fatto - Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Valutazione selettiva delle prove rivenienti dal processo penale che ha accertato la corruzione - Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Valutazione selettiva delle prove rivenienti dal processo penale che ha accertato la corruzione - Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Valutazione delle prove – Prova per presunzione - Violazione della parità delle armi - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Dedotto vizio di omessa pronuncia in cassazione - Violazione - Non sussiste.

Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Dedotto vizio di eccesso nella quantificazione del danno - Violazione - Non sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali (art. 1, Prot. 1) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Vanificazione della pretesa patrimoniale contenuta nella sentenza sul lodo arbitrale - Violazione - Non sussiste.

Presunzione di non colpevolezza (art. 6, comma 2, CEDU) – Sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per una pregressa sentenza (che abbia accolto l'impugnazione di un lodo arbitrale e ritenuta risultato di corruzione del giudice) – Vanificazione della sentenza di proscioglimento nel processo penale a carico di uno dei ricorrenti - Violazione - Non sussiste.

La Corte EDU ritiene non sussistenti le violazioni invocate in merito alla sentenza della corte d'appello di Milano del 9 luglio 2011, con cui Silvio Berlusconi era stato condannato a risarcire il danno in favore di Carlo De Benedetti e della CIR, in ragione della pregressa causa civile sul lodo arbitrale Mondadori, poi risultata derivante dalla corruzione di uno dei giudici. La Corte considera infondate le doglianze:

- sull'art. 6, comma 1, CEDU, perché non reputa fondato il ragionamento per cui la richiesta di risarcimento del danno sarebbe stato un modo surrettizio per aggirare il giudicato formatosi sull'impugnazione del lodo Mondadori, da parte della corte d'appello di Roma nel 1991. Non è quindi fondata né la doglianza inerente all'art. 395 c.p.c. né quella sul giudice competente (asseritamente Roma e non Milano). Allo**

stesso modo, non è fondata la doglianza sull'errore della Cassazione (la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte di Milano, a motivo dell'aver dedotto il ricorrente ragioni di fatto e non di diritto) e sulla parzialità nella rivisitazione, in sede civile, delle prove del processo penale, che ha condannato i protagonisti della corruzione nel processo conclusosi nel 1991, con l'accoglimento dell'impugnazione del lodo Mondadori. Analogamente infondati sono i rilievi in ordine alla pretesa natura presuntiva dell'accertamento del nesso causale tra la condotta di Berlusconi e il danno subito da De Benedetti e dalla CIR per la sentenza sul lodo Mondadori;

- sull'art. 1, Prot. 1, perché la posta patrimoniale derivante ai ricorrenti dalla sentenza sul lodo Mondadori non può ritenersi legittima;
- sull'art. 6, comma 2, CEDU, perché la presunzione di non colpevolezza impedisce – sì – allo Stato sottoscrittore di considerare, di fatto, colpevole la persona assolta (vuoi mediante provvedimenti che presuppongano la condanna, vuoi con linguaggio che sottintenda la convinzione del giudice che l'imputato sia colpevole); ma non di avvalersi in sede civile di materiale probatorio raccolto in sede penale o altrimenti.

Fatto. La sentenza si riferisce alla lunga vicenda contenziosa che ha opposto Silvio Berlusconi e la Fininvest, da un lato, e Carlo De Benedetti e la CIR, dall'altro. E' storicamente noto che tra la famiglia F[ormenton] e la CIR di Carlo De Benedetti, entrambi azionisti della AMEF, cioè il gruppo Mondadori, era stato stipulato un patto parasociale (un sindacato di blocco), in virtù del quale, in caso di volontà di cessione da parte dei Formenton, il pacchetto azionario doveva essere offerto alla CIR. Viceversa, i Formenton avevano venduto alla Fininvest, consentendo a questa di acquisire il controllo del gruppo editoriale (che, tra l'altro, comprendeva il quotidiano *la Repubblica* e il settimanale *l'Espresso*). La CIR aveva, pertanto, azionato la clausola compromissoria del patto parasociale e si era costituito il collegio arbitrale, il quale (il 20 giugno 1990) aveva accertato la violazione del patto medesimo. La Fininvest aveva, però, impugnato il lodo innanzi alla corte d'appello di Roma per ottenerne l'annullamento. La corte d'appello negò validità al lodo (sentenza del 24 gennaio 1991). Le parti, allora e nelle more del giudizio di cassazione, pervennero a una transazione, tale per cui il quotidiano romano (e altre testate) sarebbero rimasti in mano alla CIR ma la restante parte del gruppo editoriale sarebbe passato sotto il controllo Fininvest (questi svolgimenti sono sintetizzati ai nn. da 7 a 14 della sentenza).

Successivamente emersero indizi a carico del relatore della causa in corte d'appello, V[ittorio] M[etta], di C[esare] P[reviti] e di altri soggetti, per l'ipotesi di una corruzione, in seguito alla quale il predetto giudice si sarebbe indotto a preferire la tesi favorevole alla Fininvest (art. 319-ter c.p.). Nel 1999, la procura della Repubblica di Milano chiese il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi (di seguito: il ricorrente), di V.M., dell'avvocato C.P. e di altri imputati.

Il GIP di Milano nel 2000 dichiarò il non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di tutti gli imputati. Su impugnazione della pubblica accusa, nel 2001 la corte d'appello di Milano rinviò a giudizio i coimputati e, quanto al ricorrente, riqualificò il fatto in corruzione semplice (art. 319 c.p.) e, applicando le circostanze attenuanti generiche, pronunciò il non luogo a procedere per prescrizione del reato. Il ricorso per cassazione di Berlusconi, che chiedeva l'assoluzione nel merito, fu respinto nel novembre 2001. I coimputati, invece, furono condannati per corruzione in atti giudiziari, con sentenza resa definitiva dalla Corte di cassazione del 27 settembre 2007.

Sicché, il 6 aprile 2004 la CIR convenne in giudizio la Fininvest innanzi al tribunale di Milano, onde ottenere la condanna al risarcimento del danno da reato. Essa sostenne che non solo aveva ingiustamente perso il contenzioso innanzi alla corte d'appello di Roma nel 1991 ma che si era vista indotta a una transazione della lite in posizione di debolezza. La Fininvest, già in tal sede, eccepì la formazione del giudicato sul lodo arbitrale Mondadori e sulla transazione.

Con sentenza del 3 ottobre 2009, il tribunale di Milano accolse la domanda, accertando incidentalmente la corruzione come fatto storicamente avvenuto. Valutate le prove raccolte nel processo penale concluso e sulla base di ulteriori indizi, il tribunale concluse che – a soli fini civilistici – il ricorrente fosse corresponsabile del fatto-reato e che, conseguentemente, questo comportasse la responsabilità di Fininvest. Quest'ultima fu quindi condannata al pagamento di circa 750 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre a un risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi separatamente e alle spese di lite.

Con sentenza depositata il 9 luglio 2011, la Corte d'appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado, riducendo il risarcimento a circa 540 milioni di euro all'esito di una perizia contabile svolta in contraddittorio; condannò altresì la Fininvest al rimborso di circa 8 milioni di euro di spese per i due gradi di giudizio. La Fininvest eseguì.

Con sentenza del 17 settembre 2013 (n. 21255), la Corte di cassazione rigettò il ricorso di Fininvest, a eccezione di un motivo relativo alla quantificazione del danno, riducendo l'importo del 15 per cento.

La Fininvest e il ricorrente adirono la Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di due ricorsi presentati nel marzo 2014: il ricorso n. 23538/14, relativo al merito e all'esito del procedimento civile di risarcimento; il ricorso n. 23554/14, concernente le affermazioni dei giudici interni sulla responsabilità del ricorrente per fatti di corruzione (successivamente, deceduto l'on. Berlusconi il 12 giugno 2023, i ricorsi sono stati coltivati dai suoi eredi).

Diritto. In via preliminare, la Prima sezione (composizione plenaria), ha respinto le eccezioni di tardività sollevate dal Governo. Passando al merito, in primo luogo, la Corte EDU ha esaminato le doglianze sotto il profilo dell'articolo 6, comma 1, CEDU (diritto a un equo processo), articolate dalla società ricorrente in una pluralità di censure concernenti:

- a) il rispetto del principio della cosa giudicata (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.);
- b) la violazione del diritto a un tribunale costituito per legge, per essersi i giudici dell'azione risarcitoria pronunciati, di fatto, su una domanda di revocazione di competenza della corte d'appello di Roma;
- c) la limitazione del diritto di accesso alla Corte di cassazione, in ragione della qualificazione di una questione di diritto come questione di fatto;
- d) la mancata considerazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede civile;
- e) l'imputazione della responsabilità sulla base di presunzioni e in violazione del principio della parità delle armi;
- f) la mancata pronuncia sul motivo di ricorso relativo al nesso causale tra la rinuncia al ricorso per cassazione da parte della CIR e il danno;
- g) il difetto di motivazione e l'eccesso nella liquidazione delle spese di giudizio in sede di legittimità.

A. Sul principio del rispetto della cosa giudicata.

Quanto alla prima doglianza, la Corte EDU dà atto che nello Stato di diritto è di basilare importanza il rispetto della certezza dei rapporti giuridici e, in particolare, il divieto di rimettere in discussione l'accertamento contenuto in una sentenza definitiva. Questo principio deve però cedere il passo in presenza di motivi sostanziali e imperativi.

Anche ammettendo che la sentenza del 1991 sia passata effettivamente in giudicato (ciò che la CIR, a ogni modo, ha sempre contestato), la Corte EDU ritiene che l'elemento emerso sia motivo imperativo

idoneo a revocare in dubbio la pronuncia. La corruzione di un giudice costituisce un vizio fondamentale del procedimento, idoneo per definizione a comprometterne l'imparzialità e a privare le parti della possibilità di ottenere un esame equo della causa. Tale principio opera anche quando sia stato corrotto un solo componente di un organo collegiale, atteso che il segreto delle deliberazioni impedisce di accertare la reale influenza esercitata dal magistrato corrotto sugli altri componenti del collegio.

In questo contesto, non si può sostenere che la domanda risarcitoria *ex art. 2043 c.c.*, nel cui ambito il merito della sentenza del 1991 era stato esaminato *incidenter tantum*, sia un mezzo inedito per aggirare l'art. 395 c.p.c. Essa è invece l'applicazione di un rimedio generale dell'ordinamento. La Corte si limita a verificare se la decisione della Corte di cassazione fosse sufficientemente motivata e non arbitraria. Sul punto, la citata sentenza n. 21255 del 2013 risulta immune da vizi (v. n. 198).

B e C. Sul giudice competente e sul giudizio di cassazione

Conseguentemente, anche il motivo attinente alla pretesa incompetenza del foro di Milano (a scapito di quello di Roma), in ragione della tecnica di aver agito in sede risarcitoria e non per revocazione, viene considerato infondato.

Quanto alla doglianza relativa alla circostanza che, nel 2013, la Corte di cassazione avesse considerato formalisticamente uno dei motivi di ricorso della Fininvest come questione di fatto, sottratta come tale al sindacato di legittimità, e non di puro diritto, la Corte EDU non si mostra persuasa.

Richiamando i principi enunciati nella sentenza della Grande Camera *Zubac c. Croazia* del 2018, osserva che le modalità di applicazione dell'art. 6, comma 1, ai giudizi dinanzi alle corti di cassazione dipendono dalle particolarità del procedimento e dal ruolo svolto dal giudice di legittimità nell'ordinamento nazionale. Nel caso di specie, pur avendo qualificato il motivo come questione di fatto, la Corte di cassazione aveva, comunque, esaminato nel merito le argomentazioni della ricorrente, concludendo per la corretta applicazione del diritto interno da parte della Corte d'appello (v. nn. 207 e 216).

D. Sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali

Con la quarta doglianza, la società ricorrente lamentava che i giudici nazionali, nell'esaminare il provvedimento redatto dal giudice V.M. e la sua incidenza sull'orientamento del collegio, avevano ignorato le dichiarazioni rese da alcuni testimoni in quel procedimento, basandosi esclusivamente su quelle rese in sede penale. La Corte EDU richiama il principio per cui non le compete sindacare la valutazione delle prove operata dai giudici nazionali, salvo che le loro conclusioni non risultino arbitrarie o manifestamente irragionevoli, e ribadisce che l'obbligo di motivazione non implica una risposta dettagliata a ciascuna argomentazione, ma soltanto a quelle determinanti per l'esito del procedimento. Nel caso di specie, il tribunale di Milano aveva preso in considerazione le deposizioni rese sia in sede penale sia in sede civile, traendone le medesime conclusioni, mentre la corte d'appello aveva proceduto a una comparazione implicita delle due deposizioni; in entrambi i casi, la conclusione che il giudice V.M. avesse orientato la deliberazione sulle questioni di diritto societario non risultava affetta da arbitrio o manifesta irragionevolezza. La Corte, conseguentemente, dichiara la doglianza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 4, della CEDU (v. n. 226).

E. Sull'utilizzo di presunzioni e sulla parità delle armi

La società ricorrente aveva poi addotto che la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del ricorrente e il danno subito dalla CIR era avvenuta essenzialmente sulla base di un ragionamento

presuntivo, ciò che avrebbe collocato i convenuti in una posizione di svantaggio rispetto alla parte attrice, in violazione del principio della parità delle armi. La Corte EDU rammenta che l'art. 6, comma 1, non disciplina in materia civile il regime delle presunzioni di fatto o di diritto, né l'onere della prova, e che il procedimento deve essere considerato nel suo complesso. Nel caso di specie, il ragionamento presuntivo adoperato dai giudici nazionali – secondo cui il *dominus* di una società familiare che si occupi personalmente della gestione non può ignorare un pagamento di rilevante importo – non aveva carattere assoluto ed era stata corroborata da ulteriori elementi probatori, valutati in modo autonomo rispetto al procedimento penale e contestabili dalla ricorrente nel contraddittorio. Anche il rigetto delle istanze istruttorie – e in particolare di quelle volte ad acquisire prove sulle attività professionali dell'avvocato C.P. – era stato adeguatamente motivato dalla corte d'appello, che aveva ritenuto tali attività non pertinenti in quanto ampiamente anteriori o posteriori ai pagamenti oggetto di causa. La Corte pertanto rigetta anche questo rilievo, così come respinge anche i successivi (relativi al fatto che la CIR avrebbe concorso essa stessa alla produzione del danno, rinunciando al ricorso per cassazione nel 1991; e al criterio di calcolo della condanna alle spese nel giudizio di cassazione) (v. nn. 235-248).

La Corte passa quindi a esaminare la doglianza inerente alla protezione dei beni (art. 1 Prot. 1), chiarendo preliminarmente che la sentenza del 1991 (le cui conseguenze i ricorrenti avevano ritenuto arbitrariamente vanificate dalla condanna risarcitoria), di per sé, non è una posta patrimoniale tutelata dalla disposizione convenzionale. Lo è, invece, il contratto transattivo. A ogni modo, per sostenere che il contenuto patrimoniale vantaggioso di quel contratto è stato indebitamente compresso, occorre dimostrare il carattere ingiusto e arbitrario della sentenza civile successiva. Ma a questo giudizio la Corte EDU non ritiene di poter pervenire per gli stessi motivi illustrati a proposito della doglianza sull'art. 6, comma 1 (v. n. 280).

Quanto infine alla dedotta violazione della presunzione di non colpevolezza (art. 6, comma 2, CEDU), la Corte richiama la propria giurisprudenza sul duplice profilo della presunzione di innocenza – quale garanzia procedurale nel processo penale e quale tutela contro il trattamento, in procedimenti successivi, di persone assolute o prosciolte come se fossero colpevoli – nonché il riepilogo contenuto nella sentenza *Nealon e Hallam c. Regno Unito*, emanata dalla *Grande Chambre* nel 2024 (ricorsi nn. 32483/19 e 35049/19). Nel merito, la Corte precisa che la presunzione di innocenza, nel suo secondo profilo, tutela le persone nei cui confronti il procedimento penale si sia concluso con assoluzione o non luogo a procedere dal rischio di essere trattate, in procedimenti successivi, come se fossero colpevoli. Ciò non impedisce ai giudici di accertare, in sede civile, la responsabilità dello stesso soggetto per quei fatti sulla base di criteri di prova meno rigorosi, purché le decisioni non contengano affermazioni che attribuiscano, in modo inequivocabile, la responsabilità penale. Imputare una responsabilità penale significa, in tale prospettiva, "riflettere la sensazione che quella persona è colpevole secondo i criteri che regolano l'accertamento della responsabilità penale", lasciando supporre che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato anzitutto che il procedimento aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile della società ricorrente (e non della persona del ricorrente) e che il richiamo da parte dei giudici nazionali alla giurisprudenza sulla responsabilità della società per i comportamenti illeciti dell'amministratore era stato operato al solo fine di introdurre un principio generale, senza imputazione diretta al ricorrente. Quanto all'utilizzo delle pronunce di non luogo a procedere – pronunciate dal giudice per le indagini preliminari per insussistenza del fatto e successivamente dalla Corte d'appello per intervenuta prescrizione, applicate le circostanze attenuanti generiche – la Corte ha rilevato che il tribunale di Milano le aveva utilizzate per stabilire che, mentre l'accertamento di una responsabilità penale non era più possibile, restava possibile la

valutazione della responsabilità civile, in conformità a quanto previsto dal diritto interno (art. 129 c.p.p. e sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021). La corte d'appello aveva ulteriormente aggiunto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice penale avrebbe necessariamente "presupposto l'esistenza di un reato a carico dell'imputato". Tale affermazione, per quanto non indispensabile ai fini della decisione, secondo la corte EDU era stata immediatamente ricondotta nel proprio contesto, al solo scopo di confermare la possibilità di esaminare la causa in sede civile, senza esprimere alcuna convinzione sulla responsabilità del ricorrente. Quanto al richiamo alla sentenza della Corte di cassazione del 16 novembre 2001 – la quale, val la pena ricordare, aveva rigettato il ricorso volto a far dichiarare Berlusconi esente da responsabilità nel merito e non per prescrizione – la Corte EDU ritiene che esso esprimesse, al più, dei sospetti compatibili con la presunzione di innocenza, e non una convinzione sulla responsabilità penale del ricorrente; il riferimento non costituiva, peraltro, né l'unico né l'elemento determinante per l'accertamento della responsabilità civile.

Circa poi il linguaggio utilizzato, la Corte osserva che la maggior parte delle espressioni contestate dal ricorrente erano impiegate indifferentemente in materia civile e penale e descrivevano il fatto materiale e l'elemento soggettivo. In definitiva, neanche sotto questo aspetto, il parametro può dirsi violato (v. n. 337).

Redige un'opinione parzialmente dissenziente la giudice polacca Adamska-Gallant, la quale ritiene sussistente la violazione dell'articolo 6, comma 2. Ella, pur condividendo il principio per cui l'assoluzione penale non osta all'accertamento della responsabilità civile sui medesimi fatti, sottolinea due profili distintivi del caso specifico: il ricorrente non era parte nel procedimento civile e non aveva pertanto alcuna possibilità procedurale di tutelare i propri interessi, pur essendo stato esaminato il suo comportamento a tutti i livelli di giudizio; e il linguaggio utilizzato, ancorché formalmente riferito alla sola responsabilità civile, poteva essere agevolmente interpretato nel senso di imputargli una responsabilità penale – percezione corroborata dalla risonanza mediatica della vicenda e dal riconoscimento, da parte dello stesso Governo, del carattere "infelice" di talune espressioni utilizzate.

La sentenza è divenuta definitiva l'8 aprile 2026.